

STATUTO ASSOCIAZIONE "AGD Agrigento - APS"

Art. 1 - Denominazione

Con il presente atto, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 risulta costituita l'Associazione di Promozione Sociale, denominata "ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI di Agrigento - APS", denominata in breve anche come "AGD Agrigento - APS" (e d'ora in poi indicata come Associazione). L'indicazione e/o l'acronimo dovranno essere riportati in qualsiasi segno distintivo e di comunicazione al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Agrigento in via Antonino Giudice Saetta, 2.

La modifica della sede legale nello stesso comune non rappresenta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Di tale decisione saranno date le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà inserita nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria secondo quanto stabilito dall'articolo 12.

Art. 4 - Scopi, finalità ed attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ricomprese nell'elencazione di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione svolge, in maniera principale, le seguenti attività:

- Promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete giovanile, al fine di favorirne la diagnosi precoce e la terapia efficace dei giovani che ne sono colpiti;
- Istruire ed educare le persone, giovani e non, con diabete e le loro famiglie;
- Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie;
- Favorire e promuovere una concreta solidarietà ed un concreto supporto per le famiglie e fra le famiglie;
- Suggestire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza alle persone con diabete ed alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offre interventi adeguati;
- Promuovere iniziative ricreative per persone con diabete e per le loro famiglie, corsi, pubblicazioni e conferenze, ecc.;
- Promuovere momenti di incontro tra famiglie, per favorire lo scambio di esperienze e la solidarietà reciproca organizzando soggiorni residenziali (campi scuola) formativi e di verifica, tesi all'autogestione della patologia, dedicati ai bambini, agli adolescenti, ai giovanissimi, ai loro genitori ed in generale a tutte le perso con diabete;
- Creare progetti formativi per approfondire le competenze necessarie per affrontare il mondo del bambino, dell'adolescente e del giovane con diabete;
- Affiancare le famiglie in ambito ospedaliero, sin dall'esordio della malattia, attraverso la presenza dei volontari ed una segreteria dedicata a disposizione delle famiglie;
- Impegnarsi nell'ambito della scuola, istituzionalmente promotrice di educazione, che, nelle diverse fasce d'età, svolge un ruolo predominante nella vita di ogni studente e, per questo, deve essere correttamente informata e coinvolta;



Art. 5 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto Ministeriale e di volta in volta individuate con delibera del Consiglio Direttivo

Art. 6 – Patrimonio e raccolta fondi

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi annuali degli associati e dalle elargizioni dei simpatizzanti e sostenitori.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 e 79 comma 4 lettera a) del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione può trarre le risorse anche da rendite patrimoniali e attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili ai propri soci e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni di volontariato con finalità analoghe a quelle dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I fondi dell'Associazione devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali e/o Postepay, stabiliti dal Consiglio Direttivo; su tali fondi possono compiere operazioni il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario o altra persona delegata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Il Bilancio di Esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio di esercizio può assumere la forma di rendiconto finanziario per cassa qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal secondo comma dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio ed il rendiconto finanziario per cassa devono essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Esso è predisposto dal Tesoriere su indicazioni del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il bilancio si riferisce.

Art. 8 - Bilancio Sociale ed Informativa Sociale

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila/00 (100.000) euro annui. L'Associazione, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a un milione/00 (1.000.000) di euro annui, deve redigere e depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proposito internet il bilancio sociale.

Art. 9 - I Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei soci, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i suddetti libri associativi, quando ne facciano richiesta scritta trasmessa a mezzo PEC o raccomandata e dopo aver concordato data ed ora in cui prendere visione dei documenti richiesti presso la sede legale o quella operativa e/o amministrativa.

Art.10 - Associati

Può divenire associato ordinario dell'Associazione qualsiasi persona fisica o giuridica che si impegni a:

- contribuire alla realizzazione degli scopi e delle attività di interesse generale dell'associazione;
- accettare e rispettare le regole e le finalità dell'associazione (statuto, regolamento e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione).

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore a sette. Qualora il numero minimo venga meno dovrà essere ricostituito entro il termine di un anno. La mancata ricostituzione del numero minimo degli associati comporterà la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva iscrizione in altra sezione.

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione entro i limiti e le condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo; prendere atto



dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; non parlare MAI a nome dell'Associazione se non ESPRESSAMENTE autorizzati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Tutti gli associati persone giuridiche hanno diritto di voto nella persona da loro ufficialmente designata quale rappresentante. Tutti gli associati persone fisiche aventi diritto al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di domanda scritta.

La quota associativa annuale, intrasmissibile e non rivalutabile, è determinata, per il primo anno (2023) in EURO 30 a famiglia; ogni variazione successiva potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno precedente, tenuto conto delle esigenze di gestione indicate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e, per la prima volta, entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione presentata dall'interessato. L'associato che è moroso nel pagamento della quota, è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto.

Il Consiglio Direttivo delibera, nella maniera indicata dal Presidente, in ordine all'ammissione dell'associato entro 30 giorni e comunque entro la prima riunione successiva alla richiesta. Il Consiglio Direttivo sarà tenuto a motivare all'interessato le cause dell'eventuale diniego di ammissione.

L'adesione alla associazione ha carattere volontario e gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Non sono ammessi rimborsi spese forfettari. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto.

Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi quando

ne facciano richiesta scritta trasmessa a mezzo PEC o raccomandata e dopo aver concordato data e ora in cui prendere visione dei documenti richiesti presso la sede legale o quella operativa e/o amministrativa.

Art. 11 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per: recesso; morosità nel pagamento di due o più quote annuali; persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dai Regolamenti; comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dietro segnalazione del Presidente o di almeno tre soci, al verificarsi di una o più condizioni sopra esposte. In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo fa pervenire all'associato una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in merito agli addebiti entro il termine di giorni quindici. L'associato può impugnare la propria esclusione, domandando all'assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro il termine di giorni quindici dalla ricezione della comunicazione di esclusione.

Art. 12 – Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;

Tutte le cariche sono gratuite.



Art. 13 - L'Assemblea

È composta da tutti gli associati; gli associati hanno diritto di voto solo se in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa, ma la partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti gli associati.

Ciascun associato, se impossibilitato ad intervenire, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato in regola con il pagamento della quota associativa, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato può ricevere sino ad un massimo di due deleghe, esprimendo al massimo tre voti. In merito alla delega si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice Civile.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'Ordine del Giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo e-mail o PEC risultante dal Libro degli associati. La prima e la seconda convocazione non possono essere stabilite nello stesso giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente; qualora questi non provveda, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. In caso di inattività dei consiglieri la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Associazione.

L'Assemblea si può riunire e deliberare anche con la modalità telematica del "virtual meeting". Le modalità tecniche sono stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea. La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta valida anche ai sensi dell'art. 2352 del Codice Civile, quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione è realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato del controllo interno e/o della revisione legale; approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28

del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati, in caso di reclamo degli stessi promosso contro il provvedimento del Consiglio Direttivo; delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; approva l'eventuale regolamento interno; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore.

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea ordinaria:

l'approvazione del programma annuale delle iniziative formulato dal Consiglio Direttivo; la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni, ad eccezione dei primi che sono individuati nell'attocostitutivo; l'Assemblea stabilisce il numero dei consiglieri che comporranno il Consiglio Direttivo, che deve essere in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a nove; l'approvazione dell'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo; la nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale; la promozione dell'azione di responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore; i provvedimenti di esclusione degli associati.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati, e delibera su:

modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; la domanda di ammissione a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività

presso soggetti istituzionali; tutti gli altri oggetti di sua competenza attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea fra gli associati che abbiano proposto la propria candidatura. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo si può riunire e deliberare anche con modalità telematica. Le modalità tecniche sono stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea. La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta valida anche ai sensi dell'art. 2352 del Codice Civile, quando l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione è realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato dall'Assemblea.

In particolare, è di competenza del Consiglio Direttivo: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; individuare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di carattere generale, secondarie e strumentali a queste ultime; predisporre, se ritenuto opportuno, un regolamento interno in linea con il presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; precisare l'eventuale bilancio sociale; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione di nuovi soci; deliberare le azioni legali nei confronti degli

associati; decidere in ordine alla stipula degli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni, mobili o immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di delegati, compreso tra cinque ed nove, secondo quanto stabilito dall'assemblea prima della votazione di nomina. Ad eccezione dei primi, indicati nell'Atto Costitutivo, tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, con voto segreto; restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri sono scelti dall'Assemblea tra gli associati e in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti da almeno sei mesi nel Libro degli associati. Si applicano le disposizioni di cui all'art.2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'Ordine del Giorno e dovrà essere portato a conoscenza degli aventi diritto a mezzo "email" o "PEC", a cui deve seguire conferma di ricevimento, almeno 15 giorni prima delle riunioni ordinarie e 5 giorni prima delle riunioni urgenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nella prima riunione dopo la sua elezione, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e stabilisce la sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni tre mesi o anche più frequentemente quando se ne ravveda la necessità.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6° dell'art.26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo decade qualora vengano a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In caso di rinuncia o revoca di un consigliere, questo verrà sostituito con il primo dei non eletti direttamente dal Consiglio

Direttivo. Qualora si esaurisse la lista dei non eletti provvederà alla nomina integrativa l'Assemblea nella prima riunione successiva. Il Consiglio Direttivo ha, tra i suoi compiti, la facoltà di predisporre un Regolamento interno che, conformandosi all'attuale del presente Statuto, definisca gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Tale regolamento è adottato dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea alla prima riunione successiva.

Art.15 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio; compie tutti gli atti che la impegnano. Il Presidente è eletto con voto palese dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza degli aventi diritto di partecipazione al voto ed è rieleggibile. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea ordinaria. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 16 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La carica è cumulabile con quella di Tesoriere.

Art. 17 - Il Segretario

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Attende alla corrispondenza, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati; cura la conservazione del registro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del libro degli associati; sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione

da parte degli aspiranti associati; invia i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo agli associati; cura la conservazione del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; sostituisce il Tesoriere in caso di assenza o impedimento. Il Segretario è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. La carica è cumulabile con quella di Tesoriere.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Riscuote le entrate a qualsiasi titolo; effettua i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo; tiene il registro delle entrate e delle uscite; verifica il pagamento delle quote associative; predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo; coadiuva il segretario nell'aggiornamento del libro dei Soci; sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento. Il Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. La carica è cumulabile con quella di Vicepresidente o di Segretario.

Art. 19 - I Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile presso terzi.

Art. 20 - I Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvedere alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i delegati dei propri associati. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere indicato al superiore capoverso sono nulli

Art. 22 - Norme generali di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Vicepresidente
[Signature]
AS Mangone

Vicepresidente



0 1 22 028265 665 9